

Nota prot. n. P53/4122/1 sott. 3 del 3 febbraio 2001

D.M. 9 Aprile 1994. – Applicazione art. 19.3 Allegato al DM 9/4/94.

In relazione al quesito posto con le note che si riscontrano, si fa presente che il limite massimo di due piani costituenti un compartimento antincendio posto dal DM 9 aprile 1994 al punto 19.3, è una formulazione di carattere generale.

La stessa norma, in presenza di predeterminate condizioni (carico d'incendio in ogni piano non superiore a 30 kg/mq ed installazione di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi in tutti gli ambienti), per le attività turistico – alberghiere esistenti ammette l'eccezione e consente compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, articolati su più piani.

Da quanto si evince dalla nota del Comando in indirizzo, sembrerebbe che i casi prospettati rientrino nella fattispecie derogata dalla norma in questione